

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 marzo 2020 - n. XI/2963

Approvazione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Anci Lombardia, Confcommercio Lombardia e Confesercenti Lombardia per la promozione dell'iniziativa «Negozio a casa tua»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 «Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni» che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per la stipula di tali accordi è prevista sempre la forma scritta ai sensi dell'art. 11 della citata legge 241/1990;
- il d.p.c.m. 11 marzo 2020 relativo all'assunzione di misure urgenti di contenimento del contagio da virus denominato «COVID 19», che ha previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Richiamata la d.g.r. n. 154 del 29 maggio 2018 «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura»;

Dato atto che, tra le misure restrittive imposte dal suddetto d.p.c.m. in ordine all'emergenza sanitaria, resta, comunque, consentita la consegna a domicilio dei generi alimentari e di prima necessità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento, trasporto e consegna;

Considerato che:

- dal confronto tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia e le Associazioni del comparto del settore commerciale è sorta l'esigenza di promuovere e coordinare le attività di consegna a domicilio per le categorie merceologiche consentite;
- sul territorio lombardo si stanno moltiplicando le iniziative spontanee da parte di Comuni e commercianti per effettuare consegne a domicilio alla propria clientela e a chi si trova in situazione di bisogno;

Ritenuto opportuno procedere ad un coordinamento delle suddette iniziative, a favore della popolazione lombarda, al fine di garantire una maggiore informazione ai cittadini favorendo nel contempo il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus denominato «Covid-19»;

Considerato che ANCI Lombardia:

- come da Statuto, costituisce associazione autonoma regionale dei Comuni lombardi;
- ha piena competenza e autonomia nei rapporti con Regione Lombardia nella tutela degli interessi degli associati nelle materie di competenza regionale;
- stante la natura delle finalità istituzionali perseguite e per la disponibilità di specifici strumenti e canali di comunicazione, informazione e consulenza verso i Comuni, si pone come interlocutore in grado di fungere da raccordo tra Regione Lombardia e i comuni lombardi nell'attivazione e attuazione di iniziative sul territorio e nella diffusione delle stesse presso il più ampio numero di enti locali lombardi;
- condivide con Regione Lombardia l'obiettivo di contenere la diffusione del virus Covid-19 e informare i cittadini sulle opportunità di consegna a domicilio dei generi di prima necessità a tutela della salute dei singoli e della collettività;

Valutata la rilevanza delle Associazioni di rappresentanza delle imprese del settore commerciale quale veicolo di diffusione delle iniziative istituzionali, a garanzia della maggiore partecipazione delle imprese del comparto;

Ritenuto pertanto opportuno coinvolgere nell'attuazione dell'iniziativa «Negozio a casa tua» le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative ai sensi della l. 580/93;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione per la promozione dell'iniziativa «Negozio a casa tua» di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che verrà sottoscritto dal Presidente;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Dato atto che all'Accordo di cui all'Allegato A potranno aderire operatori economici di altri settori, anche attraverso le loro associazioni maggiormente rappresentative, per la consegna a

domicilio di categorie merceologiche che non sono oggetto di divieto per l'emergenza sanitaria «Covid-19» ai sensi delle disposizioni delle autorità competenti;

Stabilito che:

- l'Accordo avrà validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus denominato «Covid-19»;
- le nuove richieste di adesione all'accordo possono essere accolte dal Presidente e dagli Assessorati competenti per materia che possono anche revocare la condivisione dell'Accordo con i sottoscrittori che operino in maniera ritenuta non coerente con le finalità dell'Accordo e con l'azione regionale per il contenimento del Covid-19;
- sono demandate al Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dell'iniziativa «Negozio a casa tua» e l'assunzione dei relativi provvedimenti, ivi compresi, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, quelli connessi a nuove adesioni dell'Accordo di cui all'Allegato A;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati:

1. di approvare lo schema di Accordo con ANCI Lombardia, Confcommercio Lombardia e Confesercenti Lombardia per la promozione dell'iniziativa «Negozio a casa tua», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà sottoscritto dal Presidente;

2. di dare atto che l'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

3. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

4. di prevedere che al protocollo Accordo di cui all'Allegato A potranno aderire operatori economici di altri settori, anche attraverso le loro associazioni maggiormente rappresentative per la consegna a domicilio di categorie merceologiche che non sono oggetto di divieto per l'emergenza sanitaria «Covid-19» ai sensi delle disposizioni delle autorità competenti;

5. di stabilire che le nuove richieste di adesione all'accordo possono essere accolte dal Presidente e dagli Assessorati competenti per materia che possono anche revocare la condivisione dell'Accordo con i sottoscrittori che operino in maniera ritenuta non coerente con le finalità dell'Accordo e con l'azione regionale per il contenimento del Covid-19;

6. di demandare al Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dell'iniziativa «Negozio a casa tua» e l'assunzione dei relativi provvedimenti, ivi compresi, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, quelli connessi a nuove adesioni dell'Accordo di cui all'Allegato A;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "NEGOZI A CASA TUA"**

tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente Attilio Fontana (di seguito Regione)

e

ANCI Lombardia, nella persona del Presidente Mauro Guerra

Confcommercio Lombardia, nella persona del Presidente Carlo Sangalli

Confesercenti Lombardia, nella persona del Presidente Gianni Rebecchi

PREMESSO CHE

- A seguito dell'emergenza sanitaria sorta in Italia, e con particolare intensità in Lombardia, per la diffusione del virus denominato "Covid-19", i conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno progressivamente imposto la chiusura di diverse attività commerciali e la limitazione degli spostamenti delle persone;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- resta, comunque, consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento, trasporto e consegna;
- sul territorio lombardo si stanno moltiplicando le iniziative spontanee da parte di comuni e commercianti per effettuare consegne a domicilio alla propria clientela ed a chi si trova in situazione di bisogno;
- è riscontrata la comune volontà delle parti di agevolare i cittadini nei contatti con le attività commerciali organizzate per la consegna a domicilio;
- è condiviso l'impegno per assicurare la messa a disposizione delle informazioni necessarie e le migliori condizioni di fruizione del servizio da parte della cittadinanza;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Finalità e oggetto dell'accordo

Il presente accordo è sottoscritto per promuovere l'iniziativa di comunicazione denominata "Negozia a casa tua", finalizzata alla pubblicazione, sul sito dei comuni lombardi, dei dati degli operatori commerciali che effettuano la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e di prima necessità.

2 - Impegni delle parti

I Comuni aderenti si impegnano a:

- attivare sul sito istituzionale una pagina informativa, in formato standard e con logo identificativo, fornito da Regione Lombardia, contenente una breve spiegazione dell'iniziativa e l'elenco degli operatori commerciali che effettuano la consegna a domicilio sul territorio comunale, con relativi riferimenti telefonici e/o di posta elettronica;
- raccogliere le candidature degli operatori commerciali presenti sul proprio territorio che si rendono disponibili alla consegna a domicilio, verificando il servizio offerto, nonché l'autorizzazione alla pubblicazione dei loro riferimenti anche con la sottoscrizione delle necessarie clausole di accettazione al trattamento dei dati personali
- inserire nella pagina informativa anche gli eventuali collegamenti (link) agli elenchi che stanno predisponendo o che hanno predisposto, in alcuni territori, i Distretti del Commercio o le singole associazioni di rappresentanza del commercio aderenti all'iniziativa;
- segnalare a Regione Lombardia l'avvenuta pubblicazione dell'elenco degli operatori commerciali sul proprio sito web, inviando una e-mail all'indirizzo negoziacasatua@regione.lombardia.it indicando il link alla pagina informativa con gli elenchi.

Gli operatori commerciali si impegnano a rispettare le norme igienico-sanitarie e la correttezza delle transazioni e dei rapporti con i clienti, per i quali restano gli unici responsabili.

Regione Lombardia, insieme ad Anci Lombardia, Confcommercio e Confesercenti, si impegnano a promuovere l'iniziativa a livello comunicativo e ad effettuare il monitoraggio della sua attuazione, anche attraverso un Comitato di coordinamento e monitoraggio istituito tra le parti.

3 - Tempi e durata dell'Accordo

Il presente accordo è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus denominato "Covid-19".

4 - Trattamento Dati

Titolari e responsabili del trattamento dati sono i comuni aderenti all'iniziativa, in conformità al regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 101/2018 e s.m.i.